



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 26

del 14/07/2026

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: MASSARI Marco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: CONCERTO NOMADI DI MERCOLEDI' 15 LUGLIO 2026 – PIAZZA PRAMPOLINI

DIVIETO DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE PER GLI ESERCIZI UBICATI NELL'AREA DELL'EVENTO. DIVIETO DI DETENZIONE/CONSUMO, VENDITA, SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN VETRO E LATTINE E DI DETENZIONE DI SPRAY AL PEPERONCINO E ALTRO MATERIALE PIROTECNICO. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE DISTESE ALL'INTERNO DELL'AREA DESTINATA ALL'EVENTO

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 23 del regolamento di polizia urbana e per la civile convivenza approvato con delibera di consiglio comunale del 16 luglio 2018 stabilisce il divieto di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in contenitori di vetro, dalle ore 20,00 alle ore 6,00 su tutto il territorio comunale per i titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari e di circoli privati;
- l'art. 24 del citato regolamento al comma 10 prevede che l'amministrazione comunale possa adottare, nell'interesse pubblico, provvedimenti di limitazioni e divieti riguardanti il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- il medesimo art. 24 al comma 13 prevede la possibilità per il sindaco, a tutela della pubblica incolumità, di adottare provvedimenti di divieto di detenzione di contenitori in vetro, così come previsto dalle circolari del ministero degli Interni in materia di safety e security per le manifestazioni pubbliche o di interesse pubblico;
- il medesimo articolo 24 al comma 14 che recita "è sempre vietato accedere con qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e detenerle all'interno di aree aperte al pubblico delimitate ad ospitare lo stazionamento degli spettatori in occasione di concerti spettacoli o altri intrattenimenti autorizzati";

Considerato che per il 15 luglio 2026 è in programma nel Comune di Reggio Emilia in piazza Prampolini, all'interno della rassegna " Mercoledì da leoni", il concerto dei Nomadi per il quale è prevista una notevole affluenza di pubblico che richiede particolari precauzioni e misure per la tutela della sicurezza dell'area;

Dato atto che

- è stata valutata l'emissione di specifica ordinanza sindacale per la giornata del 15 luglio p.v. ;
- l'ordinanza prevede quanto segue :

1) a partire dalle ore 20,00, del 15 luglio 2026 con validità fino alle ore 1,00 del giorno successivo, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica,

- il divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e alluminio;
- il divieto di detenzione e consumo di vetro e alluminio su suolo pubblico;
- il divieto di vendita, di somministrazione di bevande alcoliche con una gradazione superiore al 5% a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali, artigianali, nell'area delimitata dall'evento;

2) a partire dalle ore 19,00, del 15 luglio 2026 con validità fino alle ore 1,00 del giorno successivo, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, la rimozione delle distese su piazza Prampolini nell'area delimitata dell'evento;

3) il divieto di introduzione e di detenzione di spray al peperoncino e altro materiale pirotecnico nell'area della manifestazione;

Richiamate la circolare del Ministero dell'Interno del 18/07/2018 con la quale è stato approvato il documento "linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità", nonché le altre circolari ministeriali attinenti le misure di safety in materia di organizzazione delle manifestazioni pubbliche nelle quali viene proposta l'adozione e la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di utilizzare bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che stante l'urgenza non si applica nel caso in esame la procedura prevista dall'art. 7, comma primo, della legge 241 /1990;

Visti:

- l'art. 54 del d.lgs 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente regolamento di polizia urbana e per la civile convivenza;

ORDINA

in occasione dello svolgimento della pubblica manifestazione concerto dei nomadi all'interno dei Mercoledì da leoni, in data 15 luglio 2026

- 1) il divieto di vendita, di somministrazione di bevande alcoliche con una gradazione superiore al 5% a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, commerciali, artigianali, circoli, nell'area delimitata dall'evento a partire dalle ore 20,00, del 15 luglio 2026 con validità fino alle ore 1,00 del giorno successivo, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica,;
- 2) il divieto di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o di alluminio nell'area delimitata dall'evento a partire dalle ore 20,00, del 15 luglio 2026 con validità fino alle ore 1,00 del giorno successivo, al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica,
- 3) il divieto di detenzione e consumo di qualsiasi contenitore di vetro e/o alluminio nell'area delimitata dall'evento a partire dalle ore 20,00 del 15 luglio e fino alle ore 1,00 del giorno successivo ;
- 4) la rimozione di tutte le distese degli esercizi nell'area delimitata dall'evento in piazza Prampolini a partire dalle ore 19,00 del 15 luglio 2026 e fino all'1,00 del giorno successivo;
- 5) il divieto di introduzione e di detenzione di spray al peperoncino e altro materiale pirotecnico nell'area della manifestazione ;

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta il pagamento della sanzione pecuniaria in misura stabilita ai sensi dell'art. 26 del vigente regolamento di polizia urbana e per la civile convivenza pari alla sanzione pecuniaria fissa di 300,00 €

Ai sensi dell'art. 2 del medesimo regolamento, a seguito di accertamento di eventuali violazioni in materia e qualora sia effettuata la formale contestazione

amministrativa, è disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelle che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano ad una delle persone cui è possibile giuridicamente ingiungere il pagamento della sanzione.

Per tutte le altre violazioni qualora non previste da altre norme o disposizioni, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 267 /2000.

La presente ordinanza rimarrà affissa all'albo pretorio fino alla fine della manifestazione.

La polizia locale e le forze di polizia sono preposte alla vigilanza e all'osservanza sul rispetto delle presenti disposizioni.

La presente ordinanza è comunicata al Prefetto, così come dispone l'art.6 c. 4 della legge 125/2008.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dall'esecutività dell'atto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni a decorrere dalla medesima data.

Responsabile del procedimento in oggetto è il dirigente del Servizio promozione della città, turismo e sport, dott.ssa Lorena Belli

domicilio digitale: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

IL SINDACO

Marco Massari